

Comuni di Bagno a Ripoli, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rufina, Rignano sull'Arno, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Unione Chianti Fiorentino (Comuni di Barberino Val d'Elsa, Tavarnelle Val di Pesa) e la Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est

**GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA
DOMICILIARE, EDUCATIVA SCOLASTICA ED EXTRA SCOLASTICA,
RELATIVO COORDINAMENTO E SERVIZI DI SOSTEGNO E
ACCOMPAGNAMENTO IN AMBITO LAVORATIVO**

CAPITOLATO DI GARA

CIG N. 4821036CC0

indetta con determinazione n° 1481 del 27.12.2012

Indice generale

| | |
|--|----|
| Art. 1 - Oggetto..... | 3 |
| ART. 2 - Tipologia delle prestazioni..... | 4 |
| PROGETTO A) Servizio di assistenza domiciliare..... | 4 |
| PROGETTO B) Servizio assistenza educativa scolastica ed extrascolastica..... | 4 |
| PROGETTO C) Coordinamento tecnico professionale..... | 5 |
| PROGETTO D) Servizi di sostegno ed accompagnamento in ambito lavorativo..... | 6 |
| Art. 3 - Durata..... | 6 |
| Art. 4 - Importo contrattuale..... | 7 |
| Art. 5 - Luogo e modalita' di esecuzione..... | 8 |
| Art. 6 - Personale..... | 10 |
| Art. 7 - Applicazione contratti di lavoro..... | 12 |
| Art. 8 - Adempimenti relativi alla sicurezza..... | 13 |
| Art. 9 - Garanzie contrattuali da prestare dall'aggiudicatario | 14 |
| Art. 10 – Responsabilità dell'aggiudicatario e Polizza assicurativa | 14 |
| Art. 11 - Fatturazione e pagamenti | 15 |
| Art. 12 - Revisione periodica del prezzo..... | 15 |
| Art. 13 - Inadempimenti e penalità | 15 |
| Art. 14 - Verifiche e controlli del committente..... | 16 |
| Art. 15 - Risoluzione del contratto..... | 16 |
| Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto..... | 17 |
| Art. 17 - Sciopero..... | 17 |
| Art. 18 - Trattamento dei dati personali | 17 |
| Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari..... | 18 |
| Art. 20 - spese contrattuali | 18 |
| Art. 21 - Foro competente..... | 18 |
| Art. 22 - Norme applicabili..... | 18 |

PREMESSA

Il Comune di Bagno a Ripoli, individuato nell'ambito del Protocollo d'Intesa approvato tra gli Enti, quale Comune Responsabile dell'attuazione della gara di cui all'oggetto per i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Tavarnelle in Val di Pesa e la Società della Salute Zona Fiorentina Sud Est, bandisce una procedura di gara aperta per l'affidamento in appalto del servizio di assistenza domiciliare, educativa scolastica ed extrascolastica, relativo coordinamento, e servizi di sostegno e accompagnamento in ambito lavorativo.

Art. 1 - Oggetto

Il presente bando ha per oggetto l'affidamento del servizio di assistenza domiciliare, assistenza educativa scolastica ed extrascolastica, relativo coordinamento e servizi di sostegno e accompagnamento in ambito lavorativo e precisamente:

A) il **servizio di assistenza domiciliare** si pone come obiettivo principale quello di contrastare l'istituzionalizzazione e l'emarginazione delle persone, in particolare anziani non autosufficienti, e/o fragili, inabili, famiglie e/o singoli in situazioni di disagio sociale.

B) il **servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica** si pone come obiettivo principale quello di favorire un corretto sviluppo del minore disabile o in situazione di svantaggio sociale, contrastandone l'emarginazione e l'istituzionalizzazione.

C) il **servizio di coordinamento** realizza attività di gestione e coordinamento tecnico professionale sia in relazione al servizio di assistenza domiciliare (SAD) che in relazione al servizio di assistenza educativa (SAE).

D) i **servizi di sostegno e accompagnamento in ambito lavorativo** si pongono come obiettivi il reinserimento lavorativo rivolto a soggetti "svantaggiati che perdono temporaneamente il lavoro", per i quali il Servizio Sociale territoriale ritiene indispensabile l'attivazione di un sostegno educativo volto all'orientamento ed alla valorizzazione delle risorse personali, o l'accompagnamento di soggetti disabili che devono essere aiutati nei percorsi di inserimento socio-riabilitativo.

Il presente appalto è costituito da un unico lotto per il quale dovrà essere presentata un'unica offerta.

I servizi oggetto del presente appalto sono soggetti ad **accreditamento istituzionale**, ai sensi dell'art. 2 della L.R.T. 28.12.2009 "Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato". L'Impresa Aggiudicataria dovrà pertanto, prima della stipula del contratto, predisporre tutta la documentazione e rendere le specifiche dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.R. 3 marzo 2010 n. 29/R, relativi ad aspetti organizzativi e gestionali, facenti capo all'appaltatore, dei servizi in oggetto.

In corso di esecuzione l'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì provvedere alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti, sulla base degli indicatori definiti dal Regolamento, secondo quanto specificato all'art. 5 del Regolamento medesimo.

I servizi, le attività ed i corrispondenti standard di qualità richiesti sono descritti di seguito e nell'allegato tecnico e vengono richiesti secondo la seguente tabella ore suddivisa per servizi:

| Servizio | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Totale |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| Prog. A – Assist. Domiciliare | 31490 | 32870 | 42880 | 42880 | 42880 | 21440 | 214440 |
| Prog. B – Assist. Educativa | 12130 | 48410 | 69260 | 69260 | 69260 | 36600 | 304920 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|--------------|
| Prog. C - Coordinamento | 3630 | 8340 | 10060 | 10060 | 10060 | 5030 | 47180 |
| Prog. D – Sostegno lavoro | 610 | 1220 | 1220 | 1220 | 1220 | 610 | 6100 |

ART. 2 - Tipologia delle prestazioni

Il servizio, oggetto dell'affidamento, si articola nei seguenti progetti, meglio specificati nell'allegato tecnico:

PROGETTO A) Servizio di assistenza domiciliare

Le prestazioni richieste sono, a titolo indicativo, quelle di seguito descritte:

1. aiuto per soddisfacimento di esigenze di tipo individuale e per garantire il disbrigo delle attività giornaliere (igiene e cura della persona e degli ambienti) volto a favorire l'autosufficienza;
2. aiuto nel governo della casa (pulizia dell'abitazione, spese e commissioni, lavanderia, preparazione pasti caldi e/o consegna a domicilio, lavaggio e sistemazione stoviglie, ecc.);
3. controllo nella assunzione di medicinali sulla base della certificazione medica indicante la tipologia di medicinali, la quantità da somministrare e gli orari;
4. accompagnamento per visite mediche, uffici, centri riabilitativi su richiesta straordinaria dei Servizi Sociali, autorizzata dai responsabili amministrativi e tecnici dei servizi stessi;
5. coinvolgimento dei parenti e del volontariato per una maggiore partecipazione ai bisogni dell'utente;
6. monitoraggio delle condizioni abitative, igieniche e delle capacità di auto-organizzazione degli utenti, della loro rete familiare, volto alla definizione dei programmi di intervento;
7. sostegno al care giver, e/o all'eventuale assistente familiare, assumendo funzioni di supervisione e affiancamento nella gestione del caso, anche attraverso un assistente domiciliare esperto (tutor) appositamente formato, allo scopo di fornire elementi di self-management;
8. collaborazione – integrazione con le figure professionali che partecipano al progetto individualizzato di assistenza (infermiere professionale, terapeuta della riabilitazione, ecc.), eventualmente anche per lo sviluppo di progetti improntati al Chronic care model;
9. facilitazione dei contatti e di un'efficace comunicazione tra l'anziano ed il Servizio Sociale Professionale;
10. orientamento dell'utenza verso la fruizione dei servizi aumentando le possibilità informative a livello territoriale;
11. sostegno nello svolgimento di piccole commissioni e nelle spese quotidiane qualora non sia possibile attivarle con le risorse del volontariato, e non esistano altre persone in grado di svolgerle per le finalità essenziali a tutela della persona;
12. altre prestazioni comunque comprese nel progetto individuale di assistenza;
13. verifica delle prestazioni rese.

Il servizio di assistenza domiciliare attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni o eccezionalmente ASL in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari e deve integrarsi con gli altri Servizi del territorio quali il Servizio Sanitario, l'Associazionismo, il Volontariato.

PROGETTO B) Servizio assistenza educativa scolastica ed extrascolastica

Assistenza educativa scolastica

Consiste nel favorire l'inserimento scolastico dei soggetti per i quali sia stata rilevata necessità da parte degli operatori socio-sanitari, ad integrazione degli interventi educativi ed assistenziali di primo livello di competenza dell'Istituzione Scolastica, con il compito di fornire un concreto supporto alla crescita ed alla formazione dell'allievo.

Pertanto gli operatori che la svolgono partecipano alla programmazione, realizzazione e verifica del progetto educativo tramite le prestazioni di seguito descritte:

1. attività di assistenza di base con una attenzione specifica ad un innalzamento dei livelli di autonomia;
2. collaborazione con gli altri operatori scolastici nell'attuazione dei programmi volti al conseguimento degli obiettivi previsti dal P.E.I.;
3. autonomia riguardante la conquista dello spazio circostante;
4. uso di strumenti protesici;
5. ampliamento delle forme di comunicazione e di relazione dell'alunno;
6. inserimento sociale dell'alunno in situazioni ludiche, di routine e di arricchimento dell'esperienza formativa;
7. accompagnamento, anche con mezzo dell'Impresa Aggiudicataria laddove richiesto, in relazione ad attività che facciano esplicitamente parte del progetto d'intervento concordato con la scuola ed il servizio sociale.

Assistenza educativa extrascolastica

L'intervento sostenuto da un progetto individuale dei Servizi Socio-Sanitari, consiste in:

1. attività di assistenza di base presso il domicilio con una attenzione specifica ad un innalzamento dei livelli di autonomia;
2. collaborazione con gli altri operatori scolastici nell'attuazione dei programmi volti al conseguimento degli obiettivi previsti dal P.E.I.;
3. aiuto nello svolgimento di semplici compiti scolastici e/o nell'accompagnamento ad attività esterne di gioco e socializzazione, anche fuori dal domicilio;
4. accompagnamento, anche con mezzo dell'Impresa Aggiudicataria laddove richiesto, in relazione ad attività che facciano esplicitamente parte del progetto d'intervento concordato con il servizio sociale;
5. interventi di sostegno alla famiglia (mediazione nel rapporto genitori figli, stimolo nell'acquisizione di nuovi modelli educativi, facilitazione dei rapporti istituzioni socio educative/famiglia) nello svolgimento dei compiti inerenti il ruolo genitoriale.

Il servizio di assistenza educativa scolastica ed extrascolastica attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale dei Comuni o eccezionalmente ASL in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari e deve integrarsi con gli altri servizi del territorio, quali il Servizio Sanitario, gli Istituti Scolastici, l'Associazionismo e il Volontariato.

PROGETTO C) Coordinamento tecnico professionale

Il servizio realizza attività di gestione e coordinamento tecnico professionale sia in relazione al servizio di assistenza domiciliare (SAD) che in relazione al servizio di assistenza educativa (SAE).

Il servizio si concretizza nelle seguenti prestazioni:

1. attivazione delle risorse territoriali in relazione a specifici progetti individualizzati di SAD e SAE e raccordo con la rete dei servizi;
2. supporto al Servizio sociale professionale per la definizione dei progetti individuali di SAD e SAE;

3. collaborazione con il Servizio sociale professionale nell'attivazione e la gestione di progetti individuali di SAD e SAE;
4. monitoraggio dell'andamento e verifica sul conseguimento degli obiettivi previsti dai progetti individualizzati di SAD e SAE;
5. Conduzione delle riunioni periodiche di programmazione in relazione ai Servizi di SAD e SAE;

Il servizio attua interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale dei Comuni in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari e deve integrarsi con gli altri Servizi del territorio quali il Centro per l'Impiego, il Servizio Sanitario, l'Associazionismo ed il Volontariato.

PROGETTO D) Servizi di sostegno ed accompagnamento in ambito lavorativo

Ri-orientamento al lavoro

Il Servizio di Riorientamento prevede interventi educativi finalizzati al reinserimento lavorativo, rivolti a soggetti "svantaggiati che perdono temporaneamente il lavoro", per i quali il Servizio Sociale territoriale ritiene indispensabile l'attivazione di un sostegno educativo volto all'orientamento ed alla valorizzazione delle risorse personali.

Il servizio si concretizza in:

1. formazione orientativa di gruppo;
2. percorsi di integrazione sociale;
3. bilancio attitudinale individuale;
4. tutoraggio all'inserimento lavorativo e sostegno ed accompagnamento al lavoro.

Inserimenti socio-terapeutici in ambito lavorativo

Il servizio è rivolto a soggetti svantaggiati per i quali il bilancio delle competenze lavorative li pone lontano da una collocazione lavorativa ma che necessitano di interventi volti a mantenere e sviluppare funzioni e abilità di vita quotidiana e di integrazione sociale.

Il servizio si concretizza in:

1. percorsi d'integrazione sociale;
2. tutoraggio all'inserimento in ambiente lavorativo,
3. sostegno ed accompagnamento in ambiente lavorativo.

Entrambi i servizi attuano interventi che scaturiscono da progetti individualizzati formulati dal Servizio Sociale dei Comuni o eccezionalmente ASL in collaborazione con Commissioni tecniche e Gruppi di lavoro interdisciplinari competenti e deve integrarsi con gli altri Servizi del territorio quali il Centro per l'Impiego, il Servizio Sanitario, l'Associazionismo ed il Volontariato.

Art. 3 - Durata

La durata del contratto è prevista nel massimo di anni 5, a decorrere dal 1 luglio 2013 o dalla data di stipula del contratto secondo quanto di seguito riportato suddiviso per servizi e per Enti:

| Comuni / Enti | SAD e relativo coordinamento | SAE e relativo coordinamento | Servizi di sostegno al lavoro |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|

| | | | |
|--|----------------------------|---|-------------------------|
| Bagno a Ripoli | 1/07/2013 - 30/6/2018 | 01/07/2013 - 30/06/2018 | 01/07/2013 - 30/06/2018 |
| Unione Chianti Fiorent. Barberino V.E. / Tavarnelle V.P. | 1/07/2013 - 30/6/2018 | 01/07/2013 - 30/06/2018 | |
| Figline Valdarno | 1/05/2014 - 30/6/2018 | 1/05/2014 - 30/6/2018 | |
| Greve in Chianti | 1/07/2013 - 30/6/2018 | 01/07/2013 - 30/06/2018 | |
| Impruneta | 1/07/2013 - 30/6/2018 | 01/07/2013 - 30/06/2018 | |
| SAAS Pontassieve Londa, Pelago, Rufina, San Godenzo | Dal 1/10/2014 al 30/6/2018 | Per educativa domiciliare 01/07/2013 - 30/6/2018 Per educativa scolastica 1/10/2014 -30/6/2018 | |
| Reggello | 1/05/2014 - 30/6/2018 | 1/05/2014 - 30/6/2018 | |
| Incisa | 1/05/2014 - 30/6/2018 | 1/05/2014 - 30/6/2018 | |
| Rignano sull'Arno | 1/05/2014 - 30/6/2018 | 1/05/2014 - 30/6/2018 | |
| San Casciano V.P. | 1/07/2013 - 30/6/2018 | 01/07/2013 - 30/06/2018 | 01/07/2013 – 30/06/2018 |
| Società della Salute Zona F.tina S.Est | 1/06/2013 - 31/12/2013 | | |

Art. 4 - Importo contrattuale

Il corrispettivo presunto dei contratti per gli Enti sopra individuati è ripartito nel modo seguente:

| | |
|---|-------------------|
| Comune di Bagno a Ripoli | Euro 1.280.500,00 |
| Unione Chianti F.no Barberino Val D'Elsa e Tavarnelle V.P. | Euro 1.123.840,00 |
| Comune di Figline Valdarno | Euro 1.361.730,00 |
| Comune di Greve in Chianti | Euro 953.100,00 |
| Comune di Impruneta | Euro 933.000,00 |
| Comune di Incisa | Euro 491.250,00 |
| Comuni di Londa, Pelago, Pontassieve Rufina, San Godenzo (Saas Serv. Associato) | Euro 2.072.400,00 |
| Comune di Reggello | Euro 1.122.630,00 |
| Comune di Rignano sull' Arno | Euro 639.530,00 |
| Comune di San Casciano V.P. | Euro 908.560,00 |
| Società della Salute Zona Fiorentina Sud-Est | Euro 399.000,00 |

Il valore presunto per l'intera durata dell'appalto è pari ad € **11.285.540,00** oltre IVA. e oneri di sicurezza per rischi da interferenza pari a zero

Ogni Ente si riserva, nel corso della durata contrattuale, di rivedere in tutto od in parte i quantitativi del servizio aggiudicato, considerando le ore di cui al punto successivo meramente indicative e riservandosi di procedere a riduzioni o incrementi, determinati entro il limite del 20 % del valore contrattuale, derogabile comunque per motivi di pubblico interesse.

Al verificarsi di questa ipotesi il Committente non dovrà corrispondere alcun compenso e/o indennizzo alla Impresa Aggiudicataria per la riduzione o il superamento del servizio appaltato: l'Impresa Aggiudicataria dovrà, pertanto, eseguire il servizio alle stesse condizioni qualitative ed economiche, anche in relazione a sopraggiunte disposizioni normative.

Art. 5 - Luogo e modalità di esecuzione

Le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere effettuate nell'intero territorio dei Comuni della Zona Fiorentina Sud Est: Bagno a Ripoli, Barberino Val d'Elsa, Figline Valdarno, Greve in Chianti, Impruneta, Incisa Val d'Arno, Londa, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano Val di Pesa, San Godenzo, Tavarnelle in Val di Pesa. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a garantire gli interventi richiesti in tutta l'estensione territoriale, fatte salve le eccezioni previste nell'allegato tecnico.

L'Impresa Aggiudicataria rimane responsabile del corretto svolgimento del servizio affidato e dovrà far fronte autonomamente agli spostamenti dei propri operatori da un recapito all'altro degli utenti. Le abitazioni degli utenti e/o scuole sono considerate sedi di lavoro, per cui non si riconoscerà alcun corrispettivo per gli spostamenti tra le sedi nell'arco della giornata. L'incidenza dei costi degli spostamenti risulta, pertanto, compresa nell'importo a base d'asta.

Il monte ore complessivo di cui alla tabella riportata all'Art. 1 del presente Capitolato deve intendersi riferito alle prestazioni assistenziali effettivamente rese all'utenza nel rispetto del progetto individuale ed alle riunioni/verifiche presso le sedi degli Istituti Scolastici, Sedi Istituzionali e quant'altro.

PROGETTO A: il servizio si svolge, prevalentemente ma non esclusivamente, presso il domicilio dell'utente, ed è inteso quale intervento sociale unitario, globale ed integrato con altri servizi socio assistenziali e sanitari; vi possono, pertanto, essere situazioni eccezionali concordati con i responsabili del servizio, quali ad esempio:

- interventi presso le sedi ospedaliere, nel caso di ricovero di soggetti già in carico al SAD, limitatamente alle funzioni che non sono di competenza del personale ospedaliero;
- interventi presso strutture sociali, sanitarie o comunque in luogo ove l'utente, secondo il progetto individuale, debba essere accompagnato.

L'orario deve essere distribuito in prevalenza su sei giorni settimanali, in orario 7.00-20.00. All'occorrenza o in situazioni di emergenza, previa valutazione del Servizio sociale, il servizio può essere esteso anche ai giorni festivi o ad orario notturno con variazione di retribuzione non superiore al 10%.

L'Impresa Aggiudicataria metterà a disposizione un numero di operatori sufficiente a coprire i servizi oggetto di appalto.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare a livello locale:

- l'immediata reperibilità di un referente per la copertura dell'intero orario del servizio compresa una fascia di sicurezza di mezz'ora (6,30-20,00 sei giorni la settimana escluso domenica);
- la tempestiva sostituzione degli operatori in caso di assenza garantendo una comunicazione preventiva in tal senso (nominativo del sostituto e durata prevista della sostituzione) sia al Servizio Sociale titolare del progetto che all'utente (o familiare).

La responsabilità istituzionale dello svolgimento del servizio, la sua verifica, le eventuali modifiche, rimane di competenza del Committente al quale spettano, inoltre, funzioni di indirizzo e controllo per assicurare l'unitarietà e l'efficacia degli interventi.

L'Impresa Aggiudicataria rimane responsabile del corretto svolgimento del servizio affidato.

Il Servizio Sociale curerà la compilazione di apposita cartella professionale, contenente tutte le informazioni sul caso e gli aggiornamenti, allo scopo di verificare costantemente l'andamento del servizio.

PROGETTO B: per le attività di Assistenza Scolastica ed Extrascolastica il servizio si svolge, secondo un progetto individuale definito, rispettivamente presso le sedi scolastiche ed al domicilio dell'utente o in ambienti adeguati individuati dal progetto.

L'orario deve essere distribuito in prevalenza su sei giorni settimanali, in orario 7.00-22.00.

All'occorrenza o in situazioni di emergenza, previa valutazione del Servizio Sociale, il servizio può essere esteso anche ai giorni festivi con variazione di retribuzione non superiore al 10%.

L'Impresa Aggiudicataria metterà a disposizione un numero di operatori sufficiente a coprire il servizio oggetto d'appalto.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare a livello locale:

- l'immediata reperibilità di un referente per la copertura dell'intero orario del servizio compresa una fascia di sicurezza di mezz'ora (6,30-22,00 sei giorni la settimana escluso domenica);
- la tempestiva sostituzione degli operatori in caso di assenza garantendo una comunicazione preventiva in tal senso (nominativo del sostituto e durata prevista della sostituzione) sia al Servizio Sociale titolare del progetto che all'utente (o familiare).

Nel caso di assenza degli utenti, si riconoscerà all'impresa solo il primo giorno di assenza non programmata, le cui ore di intervento saranno conteggiate per intero.

La responsabilità istituzionale dello svolgimento del servizio, la sua verifica, la determinazione delle ore di intervento e le eventuali modifiche quantitative, rimangono di competenza del Comune al quale spettano, inoltre, funzioni di indirizzo e controllo per assicurare l'unitarietà e l'efficacia degli interventi.

L'Impresa Aggiudicataria rimane responsabile del corretto svolgimento del servizio affidato.

Il Servizio Sociale curerà la compilazione di apposita cartella professionale, contenente tutte le informazioni sul caso e gli aggiornamenti, allo scopo di verificare costantemente l'andamento del servizio.

PROGETTO C: per le attività di Coordinamento tecnico professionale il servizio si svolge prevalentemente presso la sede del Servizio Sociale Comunale o in ambienti adeguati individuati dal progetto.

L'orario deve essere distribuito in prevalenza su sei giorni settimanali, in orario compreso nella fascia 8.00-18.00.

L'Impresa Aggiudicataria metterà a disposizione un numero di operatori sufficiente a coprire il servizio oggetto d'appalto nelle quantità richieste, eventualmente differenziando specifiche professionalità in funzione del Servizio di riferimento (SAD / SAE).

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare la tempestiva sostituzione degli operatori in caso di assenza prolungata.

La responsabilità istituzionale dello svolgimento del servizio, la sua verifica, la determinazione delle ore di intervento e le eventuali modifiche quantitative, rimangono di competenza del Comune al quale rimangono, inoltre, funzioni di indirizzo e controllo per assicurare l'unitarietà e l'efficacia degli interventi. L'Impresa Aggiudicataria rimane responsabile del corretto svolgimento del servizio affidato.

PROGETTO D: per le attività di sostegno e accompagnamento in ambito lavorativo il servizio si svolge, secondo un progetto individuale definito, rispettivamente presso le sedi lavorative, al domicilio dell'utente o in ambienti adeguati individuati dal progetto.

L'orario deve essere distribuito in prevalenza su cinque giorni settimanali, in orario 7.00-18.00.

All'occorrenza o in situazioni di emergenza, previa valutazione del Servizio Sociale, il servizio può essere esteso anche al sabato e ai giorni festivi con variazione di retribuzione non superiori al 10%.

Il Servizio Sociale curerà la compilazione di apposita cartella professionale, contenente tutte le informazioni sul caso e gli aggiornamenti, allo scopo di verificare costantemente l'andamento del servizio.

L'Impresa Aggiudicataria metterà a disposizione un numero di operatori sufficienti a coprire il servizio oggetto d'appalto.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà assicurare a livello locale:

- l'immediata reperibilità di un referente per la copertura dell'intero orario del servizio compresa una fascia di sicurezza di mezz'ora (6,30-18,30 cinque giorni la settimana escluso sabato e domenica);
- la tempestiva sostituzione degli operatori in caso di assenza garantendo una comunicazione preventiva in tal senso (nominativo del sostituto e durata prevista della sostituzione) sia al Servizio Sociale titolare del progetto che all'utente (o familiare).

La responsabilità istituzionale dello svolgimento del servizio, la sua verifica, la determinazione delle ore di intervento e le eventuali modifiche quantitative, rimangono di competenza del Comune al quale spettano, inoltre, funzioni di indirizzo e controllo per assicurare l'unitarietà e l'efficacia degli interventi.

L'Impresa Aggiudicataria rimane responsabile del corretto svolgimento del servizio affidato.

Art. 6 - Personale

L'Impresa Aggiudicataria dovrà garantire lo svolgimento di tutte le attività mediante impiego di personale idoneo dal punto di vista psico-fisico e professionale, con idonea formazione e qualifica professionale, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale ed inquadrato secondo le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro vigenti per il settore, in relazione allo svolgimento dello specifico servizio richiesto.

L'Impresa Aggiudicataria metterà a disposizione un numero di operatori sufficiente a coprire il servizio oggetto d'appalto nelle quantità richieste, eventualmente differenziando specifiche professionalità in funzione del Servizio di riferimento (SAD / SAE).

Per ogni operatore, prima del suo utilizzo nel servizio, dovranno essere presentati dati anagrafici, titoli posseduti ed esperienze acquisite.

Tutto il personale deve essere in possesso della patente B e dotato di automezzo per lo svolgimento del servizio durante tutto l'orario previsto (anche eventuali notturni e festivi).

L'Impresa Aggiudicataria dovrà presentare mensilmente un rapporto scritto che evidenzia le ore effettuate suddivise per utente ed operatore.

L'Appaltatore dovrà, inoltre:

- sia prima che durante l'esecuzione del contratto, informare il proprio personale dettagliatamente dei contenuti del presente contratto, al fine di adeguare il servizio agli standard di qualità e alle prescrizioni in esso previsti;
- comunicare annualmente ad ogni Amministrazione, per la relativa approvazione, a mezzo lettera raccomandata, la consistenza numerica e la qualifica del personale, nonché tutte le eventuali variazioni. Il personale eventualmente inserito dovrà possedere qualifiche ed esperienze professionali non inferiori a quelle del personale sostituito;
- fornire ad ogni Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, l'elenco nominativo del personale suddiviso per qualifica con indicazione degli orari di lavoro secondo il progetto gestionale presentato in sede di gara;
- provvedere alla sostituzione del personale non ritenuto idoneo dall'Amministrazione, per comprovati motivi, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere;
- esibire, a semplice richiesta dell'Amministrazione, le ricevute mensili degli stipendi pagati ai dipendenti, le ricevute di pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio che dovrà risultare iscritto nei libri paga dell'Appaltatore.

L'Impresa Aggiudicataria è obbligata alla riassunzione del personale precedentemente impiegato della Ditta cessante il servizio, al fine di garantire la continuità del servizio stesso e del rapporto di lavoro.

PROGETTO A

In particolare il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso di una delle seguenti qualifiche: ADB, OSA, OSS.

Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo, possono essere così descritte:

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto all'età anziana ed allo stato di disabilità;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- riconoscere per i vari ambiti, le dinamiche relazionali appropriate per rapportarsi all'utente;
- conoscere l'organizzazione dei Servizi Sociali e Sanitari;
- essere in grado di lavorare in équipe, di coinvolgere le reti informali, di gestire la propria attività con la dovuta riservatezza ed eticità.
- capacità d'interagire con le famiglie degli utenti per favorire la partecipazione attiva al progetto assistenziale.

PROGETTO B

In particolare la professionalità da impegnare è quella di educatore professionale o di comunità, o personale in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione; previa esplicita autorizzazione da parte del Servizio Sociale territorialmente competente, sono ammessi anche assistenti sociali e laureati di discipline umanistiche che abbiano un curriculum comprovante un'adeguata esperienza nel settore.

Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo, possono essere così descritte:

- conoscere le principali tipologie di utenti e le problematiche connesse soprattutto allo stato di disabilità e alle situazioni di disagio che si sviluppano nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza;

- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- capacità di lavorare in gruppo, anche a livello interprofessionale;
- capacità d'interagire con le famiglie degli utenti per favorire la partecipazione attiva al progetto educativo.

L'Amministrazione si riserva di valutare profili professionali diversi, autorizzandone con atto motivato, l'utilizzo nel servizio.

Il personale dovrà partecipare ad incontri periodici di supervisione del lavoro con gli operatori dell'A.S.L. e della scuola e presentare in sede di verifica intermedia e finale una relazione di valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

PROGETTO C

La professionalità da impegnare è quella di un Assistente Sociale Professionale diplomato presso una scuola di Servizio Sociale diretta a fini speciali o in possesso di diploma universitario di assistente sociale e/o laurea universitaria e, comunque, iscritto all'Albo Professionale.

Il personale utilizzato dovrà ogni anno partecipare ad attività di formazione professionale, secondo un programma concordato con l'Amministrazione. Tale formazione è da intendersi a carico dell'Impresa Aggiudicataria, sia in termini di costo della formazione che di retribuzione del personale.

PROGETTO D

La professionalità da impegnare è quella di Educatore Professionale o di comunità, o personale in possesso di laurea in Scienze dell'Educazione; previa esplicita autorizzazione da parte del servizio sociale territorialmente competente sono ammessi anche assistenti sociali e laureati di discipline umanistiche che abbiano un curriculum comprovante un'adeguata esperienza nel settore.

Detto personale dovrà essere in possesso di competenze e conoscenze che, a titolo esemplificativo, possono essere così descritte:

- conoscere la normativa in tema di lavoro e inserimenti lavorativi;
- conoscere le diverse fasi di elaborazione dei progetti personalizzati;
- capacità di lavorare in gruppo, anche a livello interprofessionale;
- capacità d'interagire con la rete dei Centri per l'Impiego Territoriali e le aziende per favorire l'avvio di contatti ed esperienze lavorative.

L'Amministrazione si riserva di valutare profili professionali diversi, autorizzandone con atto motivato l'utilizzo nel servizio.

Il personale dovrà partecipare ad incontri periodici di supervisione del lavoro con gli altri operatori coinvolti nel progetto e presentare in sede di verifica intermedia e finale una relazione di valutazione dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

Art. 7 - Applicazione contratti di lavoro

Il presente appalto è sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione/cambio appalto e salvaguardia dell'occupazione previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigente tra le associazioni imprenditoriali di categoria e le OO.SS. dei lavoratori più rappresentative.

L'Impresa Aggiudicataria si obbliga ad osservare e ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio anche eventualmente dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali, fino alla loro

sostituzione, anche se l'Appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o benché receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, sollevando sin d'ora il Comune da ogni onere e responsabilità. Se l'appaltatore è Cooperativa dovrà osservare le predette disposizioni anche nei confronti dei soci.

L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune o ad esso segnalata dall'Ispettorato del Lavoro competente, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione della inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del Lavoro competente non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

Per quanto previsto nel precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni al Comune né avrà titolo al risarcimento dei danni. L'appaltatore in osservanza di ogni norma in materia di lavoro solleva espressamente il Comune da ogni obbligo e responsabilità per retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazione infortuni e ogni altro adempimento previsto dalla normativa vigente a carico dell'Appaltatore stesso.

Tutti gli obblighi assicurativi, anche infortunistici, assistenziali e previdenziali compresi quelli per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori sono a carico dell'Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere delle spese a carico del Comune o in solido con il Comune, e con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo. Il Comune si riserva, altresì, il controllo, in qualunque momento a semplice richiesta, del rispetto degli obblighi previdenziali, assistenziali e assicurativi obbligatori.

Art. 8 - Adempimenti relativi alla sicurezza

L'impresa si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 . Tutto il personale addetto dovrà essere stato oggetto di formazione in ambito safety con specifico riferimento al: rischio chimico, biologico, sollevamento manuale dei carichi e quant'altro concernente l'attività lavorativa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto (L.R.T. 13/2008).

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in tale ambito dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante che provvederà ad inoltrarla al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. L'Amministrazione si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive nel caso venissero meno i principi minimi di sicurezza stabiliti dalla vigente legislazione.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia della Stazione Appaltante che delle autorità.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di interferenza da intendersi come circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

Si da' altresì atto che, nell'ambito del presente appalto escludendosi interferenze fra committente ed appaltatore, si valutano i costi della sicurezza relativi all'interferenza pari a € 0.

Art. 9 - Garanzie contrattuali da prestare dall'aggiudicatario

A garanzia dell'esecuzione del contratto l'impresa aggiudicataria deve costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10 (dieci) % dell'importo contrattuale (IVA esclusa).

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, apposita certificazione di qualità ai sensi delle norme europee.

Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara, in sede di domanda di ammissione alla gara, il possesso del requisito, eventualmente documentato mediante la presentazione di copia della certificazione di qualità.

La garanzia fideiussoria deve essere stipulata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie ed autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia deve rispettare i contenuti previsti dal D. Lgs.vo 163/06 e ss.mm.ii. .

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'impresa aggiudicataria, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.

Art. 10 – Responsabilità dell'aggiudicatario e Polizza assicurativa

L'impresa aggiudicataria sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia della stazione appaltante che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità ed onere.

L'Aggiudicataria, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, specificamente riferita ai seguenti rischi derivanti dalla esecuzione del presente appalto:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) con massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro per danni arrecati a terzi (tra cui l'Amministrazione Comunale) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari e/o da altri collaboratori non dipendenti, di cui l'Aggiudicataria si avvalga, inclusa la loro responsabilità personale;
- danni subiti e/o arrecati a terzi (inclusi dipendenti, volontari e/o altri collaboratori non dipendenti di cui l'Associazione/Cooperativa/ Impresa si avvalga) dai beneficiari dell'attività oggetto dell'appalto, inclusa la loro responsabilità personale;

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicataria si avvalga), comprese tutte le operazioni e attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a Euro 2.500.000 per sinistro e Euro 500.000 per persona e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL".

L'aggiudicataria dovrà produrre, al momento della stipula del contratto, copia conforme delle polizze sottoscritte. Non saranno accettate polizze generiche di cui l'Impresa sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.

L'operatività delle coperture assicurative predette, non esonera l'Aggiudicataria stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.

Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative.

Art. 11 - Fatturazione e pagamenti

Il pagamento avverrà dietro presentazione di fattura (o documento fiscale equipollente) emessa mensilmente previa attestazione di regolare svolgimento del servizio da parte del Responsabile di ciascuna Amministrazione contraente. Nella fattura o in un documento ad essa allegato, devono essere specificate le ore effettivamente svolte suddivise per servizio e tipologia di utente e dovrà essere allegata apposita modulistica condivisa per la verifica della gestione del servizio. Le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione competente.

Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura (o documento fiscale equipollente) salvo quanto diversamente pattuito tra le parti in sede di contratto. Eventuali contestazioni sospenderanno il termine suddetto.

Qualora sia prevista una compartecipazione economica dell'utente alle spese delle prestazioni economiche erogate dal soggetto affidatario del servizio, nella misura stabilita dal *Regolamento per l'erogazione degli interventi e dei servizi di assistenza e di promozione sociale* e /o da altri provvedimenti adottati dagli Enti contraenti, l'aggiudicatario è tenuto ad emettere fatture separate, una per le quote di spettanza dell'utente e l'altra a differenza a carico di ciascuna Amministrazione Committente. In caso di mancato pagamento da parte dell'utente ed effettuati almeno due solleciti di cui uno scritto e notificato tramite raccomandata, il soggetto affidatario provvederà a richiedere le quote non corrisposte dagli utenti direttamente a ciascuna Amministrazione Committente.

Art. 12 - Revisione periodica del prezzo

A partire dal secondo anno di vigenza del presente appalto, previa richiesta scritta da parte dell'aggiudicatario, i corrispettivi pattuiti saranno soggetti a revisione mediante applicazione dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Non saranno riconosciuti altri motivi di adeguamento del prezzo.

Art. 13 - Inadempimenti e penalità

Fatti salvi i casi di risoluzione del contratto, qualora il soggetto affidatario non ottemperasse agli obblighi assunti, oppure fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione Committente invierà comunicazione scritta con specifica motivazione delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni del presente capitolato.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore non fossero ritenute soddisfacenti dal Committente, si potrà procedere nei seguenti casi all'applicazione delle sottoelencate penalità:

- a) mancato svolgimento del servizio;
- b) mancato rispetto degli orari prefissati;
- c) servizio effettuato in difformità da quanto previsto dal Capitolato;
- d) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza.

Le penalità per le sopra elencate fattispecie saranno variabili da € 200,00 a € 1.500,00 in rapporto alla loro gravità.

Oltre alle penali suddette che sono esplicative e non esaustive del sistema di sanzioni, i soggetti appaltanti si riservano l'applicazione di penali congrue per altre violazioni delle norme del contratto ove l'appaltatore non provveda a sanare la situazione nei tempi comunicati per scritto. L'accertamento dei fatti che danno origine alle penali verrà effettuato dagli incaricati del Comune, senza possibilità di contestazione da parte dell'Impresa, salvo errori manifesti, prova contraria o mala fede.

Il pagamento della penale non esonera il prestatore di servizi dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno arrecato all'Amministrazione committente e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. L'applicazione delle penali non esclude qualsiasi altra azione legale che il Comune intenda eventualmente intraprendere.

Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante lettera raccomandata A.R. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Committente si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Art. 14 - Verifiche e controlli del committente

Ogni Amministrazione individua un Referente al quale viene affidata l'incombenza di effettuare discrezionalmente verifiche e controlli sul regolare svolgimento del servizio e sulla piena rispondenza e conformità agli obblighi contrattuali.

Il Referente potrà avvalersi, per l'effettuazione di dette verifiche del supporto e della consulenza di terzi. Le risultanze delle attività di verifica e controllo si riflettono sul pagamento periodico del corrispettivo contrattuale in quanto ogni fattura deve essere vistata dal Referente, con effetto di positiva attestazione del regolare andamento del servizio.

I soggetti appaltanti faranno pervenire per scritto all'appaltatore le osservazioni e le eventuali contestazioni comunicando altresì eventuali prescrizioni con i tempi di adeguamento e le penali eventualmente applicate.

I soggetti appaltanti potranno effettuare anche controlli attraverso rilevazioni del grado di soddisfazione degli utenti, promuovendone la partecipazione e rilevando osservazioni utili al miglioramento del servizio. Tutti questi elementi saranno periodicamente portati a conoscenza dell'appaltatore per concordare azioni di miglioramento con particolare attenzione all'individuazione di soluzioni che non comportino aumenti di spesa.

Art. 15 - Risoluzione del contratto

È fatta salva la facoltà dell'Ente Appaltante di risolvere il contratto per inadempienza grave o reiterata dell'Aggiudicataria del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti, compresi i disagi procurati agli utenti dei servizi oggetto del presente capitolato.

In caso di gravi e ripetuti inadempimenti, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto e ritenere definitivamente la cauzione.

L'Amministrazione potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta all'appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- verificarsi in un trimestre di 6 inadempienze o gravi negligenze verbalizzate riguardo gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli derivanti dal mancato rispetto di condizioni derivanti dal progetto offerta;
- accertata inadempienza, da parte dell'aggiudicataria, di obblighi attinenti il trattamento normativo, retributivo, assicurativo del personale dipendente;
- gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda alla immediata regolarizzazione, ovvero violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro e di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'art 5 della L. 123/2007;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'aggiudicataria;
- cessione del contratto a terzi, subappalto totale o parziale del servizio;
- accertata mancanza dei requisiti richiesti tassativamente per il personale impiegato dalla ditta nel servizio.

In ognuno dei casi citati nel presente articolo il Committente potrà inoltre addebitare le maggiori spese derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di ulteriore risarcimento danni.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto e di subappalto

L'aggiudicatario non potrà sotto qualsiasi titolo, cedere tutto o in parte il contratto, né avvalersi di subappalto, pena la risoluzione del contratto.

Art. 17 - Sciopero

Nulla è dovuto all'aggiudicatario per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.

Le vertenze sindacali devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 12-06-1990 n° 146, Legge 11-04-2000 n° 83 e eventuali successivi protocolli applicativi.

In caso di sciopero dei propri dipendenti l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a darne comunicazione scritta in via preventiva e tempestiva al referente dell'ente. Anche in occasione di eventi eccezionali che possano interrompere o influire in modo sostanziale sul normale espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta ad informare tempestivamente il referente e gli utenti del servizio. Con riferimento alle prestazioni che rientrano tra quelle considerate essenziali ai sensi della L. 146/90 e successive modificazioni l'appaltatore dovrà comunque assicurarne la effettuazione.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente appalto individuati come "dati personali e sensibili", sono trattati ai sensi del D.Lgs.196 del 30.06.2003.

E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria e al personale dalla stessa impiegato nel servizio di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa.

La Aggiudicataria dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali, anche sensibili, e, come tali sono soggetti alla applicazione del codice per la protezione dei dati personali; si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dalla applicazione della normativa suddetta.

La Aggiudicataria si impegna ad adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali e ad integrarle nelle procedure già in essere.

Si impegna altresì a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.

La Aggiudicataria consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di trattamento e alla applicazione delle misure di sicurezza adottate.

Art. 19 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/10 e ss.mm.ii. A tale scopo si impegna ad accendere apposito c/c bancario/postale dedicato ed a comunicare all'Amministrazione contraente gli estremi identificativi del conto, le persone delegate ad operare sul conto, nonché ogni variazione ai dati di cui sopra.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice IBAN, nonché del Codice Identificativo della Gara (CIG) relativi al presente appalto.

Il presente contratto si intenderà espressamente risolto qualora le transazioni riguardanti il contratto medesimo, non vengano eseguite in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al contratto determinerà la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Art. 20 - spese contrattuali

Sono a totale carico del soggetto aggiudicatario tutte le spese di contratto, conseguenziali e di registrazione.

Art. 21 - Foro competente

Per qualsiasi controversia è competente il Tribunale Amministrazione Regionale.

Art. 22 - Norme applicabili

I servizi oggetto del presente appalto rientrano nella categoria degli appalti pubblici di cui all'art. 20 ed elencati nell'allegato II B al D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

Rientrano pertanto nei contratti esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice dei contratti (Parte I, Titolo II) e nell'ambito derogatorio previsto dall'art. 20 del D.Lgs 163/2006 e ss. mm.ii..

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Capitolato e nel Disciplinare di gara, si intendono applicabili le norme del Codice Civile e le altre leggi e normative vigenti che regolano la materia, in quanto compatibili con la natura dell'atto.

IL DIRIGENTE AREA 3

Dr. Neri MAGLI

**Firma per accettazione dal titolare o dal legale rappresentante del soggetto concorrente
(Capitolato composto da n. 22 art. in n. 18 pagine)**
